# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 febbraio 2020, n. 5.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA **PROMULGA**

la seguente legge:

### Art. 1.

- 1. Il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 2020

## **MATTARELLA**

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

GUALTIERI, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato

## MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 2019, N. 142

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «delle imprese» sono inserite le seguenti: «e dell'occupazione»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., ovvero la società di cui al comma 2, in caso di costituzione della medesima, riferiscono su base quadrimestrale alle Commissioni parlamentari competenti per materia sull'andamento delle operazioni finanziarie di cui al comma 1, anche con riferimento ai profili finanziari e all'andamento | 20G00015

dei livelli occupazionali, e presentano altresì alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2021, una relazione annuale sulle medesime operazioni finanziarie realizzate nel corso dell'anno precedente. All'atto dell'eventuale costituzione della società di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sulle scelte operate, sulle azioni conseguenti e sui programmi previsti»;

al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Resta ferma la disciplina in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia degli amministratori prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

All'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri di cui all'articolo 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritte nel capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

#### LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2302):

Presentato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal Ministro dell'economia e finanze Roberto Gualtieri (Governo Conte-II) il16 dicembre 2019.

Assegnato alla VI commissione (Finanze) in sede referente, il 17 dicembre 2019, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio e Tesoro), X (Attività produttive) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla VI commissione (Finanze) in sede referente, il 19 dicembre 2019; il 14, 15 e 16 gennaio 2020.

Esaminato in Aula il 20 gennaio 2020 ed approvato il 21 gennaio 2020

Senato della Repubblica (atto n. 1672):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro) in sede referente, il 23 gennaio 2020, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria) e 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente il 28 e 29 gennaio 2020; il 5 febbraio 2020;

Esaminato in Aula ed approvato definitivamente il 6 febbraio 2020.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 294 del 16 dicembre 2019.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 21.